



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE  
FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

**DECRETO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'  
VOLONTARIA TRA LE SEDI DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

**IL CAPO DELL'ISPETTORATO**

VISTO il decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari e, in particolare, l'art. 10, il quale istituisce l'Ispettorato centrale Repressione Frodi;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO l'art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che l'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui all'art. 10 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462, assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013, Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10 ter, del Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012;

VISTO il D.C.P.M. 17 luglio 2017, n. 143 Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

VISTO il D.M. 7 marzo 2018, n. 2481, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

VISTE le vigenti norme di contrattazione collettiva nazionale dell'ex Comparto Ministeri e del Comparto Funzioni centrali,

VISTO il Decreto dipartimentale n. 522 del 22 aprile 2016 con il quale sono stati definiti i criteri per l'espletamento delle procedure di mobilità volontaria interna tra le sedi dell'ICQRF;

VISTA la nota n. 7123 del 9 maggio 2018, con la quale l'Amministrazione ha informato le OO.SS. firmatarie del CCNL del Comparto Funzioni centrali 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, dell'intenzione di attivare la procedura di mobilità volontaria interna tra le sedi dell'Ispettorato sulla base dei criteri generali di priorità previsti dal suindicato Decreto dipartimentale;

ATTIVATO, su richiesta di un'Organizzazione sindacale, il confronto previsto dall'art. 5 del suddetto CCNL ed esaminate le posizioni emerse nel corso dell'incontro svoltosi in data 6 giugno 2018;

RITENUTO di accogliere alcune delle proposte di modifica al Decreto dipartimentale n. 522 del 22 aprile 2016 avanzate dalle OO.SS. nel predetto incontro;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Il presente decreto definisce i criteri per l'espletamento delle procedure di mobilità volontaria interna tra le sedi dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
2. L'Amministrazione, qualora ritenga necessario colmare le vacanze nelle dotazioni organiche dei singoli Uffici/Laboratori per assicurare una maggiore funzionalità degli stessi, avvia la procedura di mobilità volontaria interna entro il 30 settembre di ogni anno.
3. Potrà presentare domanda di mobilità tutto il personale appartenente al ruolo ICQRF, che non abbia vincoli di legge o contrattuali con l'Amministrazione ostativi alla mobilità stessa. Potrà, comunque, presentare domanda di mobilità il personale con vincoli di legge o contrattuali, che si trovi in una delle situazioni di cui alla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (parere C.d. S. sez. III n. 1623/2000).
4. Ogni dipendente potrà presentare domanda per massimo due sedi.
5. I relativi trasferimenti verranno effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione delle relative graduatorie sul sito internet Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; nel periodo di 30 giorni successivo alla pubblicazione delle graduatorie gli interessati



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

potranno far pervenire al Capo dell'Ispettorato eventuali rilievi relativi ai punteggi loro assegnati. Il Capo dell'Ispettorato si pronuncerà sui predetti rilievi entro i successivi 15 giorni.

6. In caso di nuove assunzioni derivanti da procedure concorsuali, ove le sedi di assegnazione non siano indicate nei rispettivi bandi di concorso, verranno espletate preventivamente procedure di mobilità volontaria per i posti da coprire sulla base dei criteri stabiliti negli articoli 2 e 3 del presente decreto.

## **Articolo 2**

1. I dipendenti, oltre che per le due sedi individuate come disponibili nel bando di mobilità, potranno presentare domanda di trasferimento anche per una sola sede ulteriore non indicata nel bando.

2. Tale domanda potrà essere presentata anche dai dipendenti che non abbiano presentato istanza di trasferimento per nessuna delle sedi indicate nel bando.

3. Nell'ipotesi disciplinata dal presente articolo il trasferimento è subordinato all'eventualità che si renda disponibile un posto a seguito dei trasferimenti disposti nel corso della medesima procedura di mobilità.

4. Nel caso di più richieste per la stessa sede verrà redatta una graduatoria tenendo conto dei criteri stabiliti del presente decreto.

## **Articolo 3**

1. Le domande di trasferimento presentate ai sensi della legge n. 104/1992 avranno la precedenza assoluta nelle graduatorie di sede.

2. In assenza delle domande di cui al comma 1, ovvero nel caso di più domande presentate ai sensi della legge n. 104/1992, l'Amministrazione redigerà, previo accertamento dell'ammissibilità delle stesse, una graduatoria in base ai criteri e con l'assegnazione dei punteggi di seguito indicati:

### **a) ANZIANITA' DI SERVIZIO NELLA SEDE DI PROVENIENZA**

Saranno assegnati **punti 2** per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi di assegnazione presso l'Ufficio/Laboratorio di appartenenza o Ufficio /laboratorio d'Area di appartenenza. Il punteggio complessivo non potrà in nessun caso essere superiore a 20. Non saranno conteggiati i periodi di aspettativa volontaria non retribuita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva. Oltre tale punteggio verranno attribuiti **punti 0,30** per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi di lavoro effettivamente svolto presso l'Ufficio/Laboratorio di appartenenza o Ufficio /laboratorio d'Area di appartenenza. In nessun caso il punteggio potrà essere superiore a punti 6.



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

### **b) SERVIZIO PRESTATO NELLA SEDE RICHIESTA**

Ai dipendenti, che sono stati destinatari di provvedimenti di distacco presso la sede richiesta nei cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di mobilità, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo di **1 punto** per anno o frazione superiore ai sei mesi di distacco.

### **c) MOTIVI DI SALUTE**

- 1) Al dipendente affetto da grave infermità, che comporti la prolungata necessità di accedere a specifiche strutture sanitarie presenti solo nella sede richiesta, sono assegnati **punti 12**. Lo stesso punteggio è riconosciuto se, mancando tra quelle indicate nel bando di mobilità la sede per la quale si verificherebbero le suddette condizioni, il dipendente presenta domanda di trasferimento presso altra sede disponibile, purchè dalla stessa risulti facilmente raggiungibile in tempi brevi la citata struttura sanitaria;
- 2) per gravi alterazioni dello stato di salute di un componente convivente del nucleo familiare che determinino la prolungata necessità di accedere a strutture sanitarie assenti nella sede di servizio attuale, o che rendano particolarmente controindicata la permanenza nella sede occupata, o che rendano necessario il ricorso in modo continuativo ad un istituto di cura e riabilitazione che si trovi nella sede richiesta e non in quella attuale, sono assegnati **punti 10**. Lo stesso punteggio è riconosciuto se, mancando tra quelle indicate nel bando di mobilità la sede per la quale si verificherebbero le suddette condizioni, il dipendente presenta domanda di trasferimento presso altra sede disponibile, purchè dalla stessa risulti facilmente raggiungibile in tempi brevi la citata struttura sanitaria;
- 3) al dipendente monoreddito, per gravi alterazioni dello stato di salute di un componente convivente del nucleo familiare, che determinino la prolungata necessità di accedere a strutture sanitarie assenti nella sede di servizio attuale, o che rendano particolarmente controindicata la permanenza nella sede occupata, o che rendano necessario il ricorso in modo continuativo ad un istituto di cura e riabilitazione che si trovi nella sede richiesta e non in quella attuale, sono assegnati **punti 11**. Lo stesso punteggio è riconosciuto se, mancando tra quelle indicate nel bando di mobilità la sede per la quale si verificherebbero le suddette condizioni, il dipendente presenta domanda di trasferimento presso altra sede disponibile, purchè dalla stessa risulti facilmente raggiungibile in tempi brevi la citata struttura sanitaria;
- 4) per ricongiungimento a parenti o affini entro il secondo grado, residenti nella stessa regione della sede richiesta, che abbiano assoluto bisogno dell'assistenza del dipendente, purchè non assistibili da altri familiari, sono assegnati **punti 4**.

I punteggi relativi ai motivi di salute non sono cumulabili tra loro.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**d) CONDIZIONI DI FAMIGLIA**

- 1) Per ricongiungimento al coniuge non separato, che svolga attività lavorativa in una sede situata nella stessa regione della sede richiesta, sono assegnati **punti 12**;
- 2) per ricongiungimento al coniuge non separato, che non svolga attività lavorativa, ma risieda nella stessa regione della sede richiesta, sono assegnati **punti 8**;
- 3) per ricongiungimento al coniuge di fatto che svolga attività lavorativa, in presenza di figli riconosciuti da entrambi, residenti nella stessa regione della sede richiesta, sono assegnati **punti 12**;
- 4) per ricongiungimento al coniuge di fatto che non svolga attività lavorativa, in presenza di figli riconosciuti da entrambi, residenti nella stessa regione della sede richiesta, sono assegnati **punti 8**;
- 5) per ricongiungimento, qualora celibe, nubile, vedovo, separato o divorziato, a figli minori residenti nella stessa regione della sede richiesta, sono assegnati **punti 12**;
- 6) carico familiare ai fini fiscali: per ogni familiare a carico è assegnato **1 punto**. Se il dipendente è l'unico percettore di reddito nel nucleo familiare, il relativo punteggio è aumentato di **4 punti**. Per ciascun figlio sotto i tre anni al momento della data di pubblicazione del bando di mobilità, il punteggio sopra assegnato è aumentato di **2 punti**. Al momento della data di pubblicazione del bando di mobilità, per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni e fino ai sedici anni, il relativo punteggio è aumentato di **1 punto**, mentre per ciascun figlio a carico dai 17 ai 24 anni, il relativo punteggio è aumentato di **0,25 punti**;
- 7) per le situazioni espressamente richiamate ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, il punteggio è aumentato di **2 punti**, qualora sussista uno stato di gravidanza debitamente documentato della dipendente o del coniuge, anche di fatto.

**e) EVENTUALI NECESSITA' DI STUDIO DEL DIPENDENTE**

- 1) Qualora il dipendente abbia necessità di seguire corsi di studio di durata pluriennale, purchè sia dimostrata l'impossibilità di frequentare tali corsi nella attuale sede di servizio, è riconosciuto **1 punto**. Assumono rilievo, ai fini dell'attribuzione di detto punteggio, esclusivamente i corsi di durata pluriennale frequentati dal dipendente presso Istituti ubicati nella Regione in cui è presente la sede ICQRF richiesta, per i quali sia stata presentata, alla data di scadenza della presentazione di domande di partecipazione alla procedura, regolare domanda di iscrizione o immatricolazione e finalizzati:
  - al conseguimento del primo titolo di istruzione secondaria di secondo grado;
  - al conseguimento del primo titolo universitario o del primo titolo post universitario.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

## **Articolo 4**

L'Amministrazione redigerà per ciascuna sede un'apposita graduatoria, sulla base della quale procederà ai trasferimenti. In caso di *ex aequo*, sarà data la precedenza al dipendente che presenti domanda di trasferimento per una sede all'interno dell'Ufficio territoriale o Laboratorio di appartenenza; in caso di ulteriore parità si terrà conto, in primo luogo, della maggiore anzianità di servizio presso la sede di appartenenza e, in subordine, della posizione nel ruolo del personale.

## **Articolo 5**

Qualora a seguito del trasferimento si verifichi, relativamente al profilo professionale di appartenenza del dipendente interessato, una riduzione superiore al 50% del personale presente nell'unità organizzativa (*Ufficio, Laboratorio, Ufficio d'Area o Laboratorio d'Area*) ove il medesimo presta servizio, l'Amministrazione procederà al trasferimento solo previa dichiarazione scritta del rispettivo direttore, attestante la riassorbibilità dei compiti espletati dal dipendente mediante personale della stessa Area funzionale (ispettiva, analitica, amministrativa).

## **Articolo 6**

Ove sussista la disponibilità di due dipendenti dell'Ispettorato, appartenenti al medesimo profilo professionale, a scambiarsi le rispettive sedi di servizio, l'Amministrazione può procedere al relativo trasferimento, previa acquisizione del parere dei direttori degli Uffici interessati.

## **Articolo 7**

1. L'Amministrazione, con procedimenti separati rispetto a quelli attivati ai sensi degli artt. 1 e segg. del presente decreto, può disporre l'assegnazione temporanea dei dipendenti che si trovino in una delle condizioni di cui agli artt. 21 e 33, comma 3 e comma 6 della legge 104/1992. A tal fine i citati dipendenti potranno presentare domanda in ogni momento.
2. L'Amministrazione, verificata l'esistenza di vacanze nell'organico dei singoli Uffici richiesti e che il richiedente possieda i requisiti previsti dalla citata legge n. 104/1992, provvederà ad assegnare provvisoriamente il personale presso la sede richiesta, purchè, a seguito dell'assegnazione, non si verifichi, relativamente al profilo professionale di appartenenza del dipendente interessato, una vacanza nell'organico superiore al 50% del personale dell'unità organizzativa (*Ufficio, Laboratorio, Ufficio d'Area o Laboratorio d'Area*) ove il medesimo presta servizio.
3. In caso pervengano all'Amministrazione più richieste per la stessa sede di servizio, o provenienti da dipendenti in servizio nella stessa unità organizzativa (*Ufficio, Laboratorio, Ufficio d'Area o Laboratorio d'Area*), verrà data la precedenza al dipendente con maggiore anzianità di servizio presso



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

la sede di appartenenza; a parità di anzianità di servizio, si terrà conto della posizione nel ruolo del personale.

4. Il personale assegnato ai sensi dei commi precedenti dovrà far pervenire annualmente all'Amministrazione la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge 104/1992. Ove tali requisiti siano venuti meno, l'Amministrazione revocherà l'assegnazione provvisoria disposta.

**Articolo 8**

1. Al di fuori delle vacanze nella dotazione organica, qualora per esigenze di servizio l'Amministrazione ritenga necessario attivare procedure di mobilità volontaria all'interno del medesimo Ufficio territoriale o Laboratorio, potrà presentare domanda di mobilità esclusivamente il personale del ruolo ICQRF appartenente all'organico del relativo Ufficio o Laboratorio.

2. In tal caso l'Amministrazione provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti al trasferimento sulla base dei criteri e dei punteggi previsti dall'art. 3 del presente decreto e ad adottare il relativo trasferimento all'interno delle sedi del medesimo Ufficio dirigenziale o Laboratorio.

Il Capo dell'Ispettorato  
Stefano Vaccari

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica  
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 (CAD)